

CAMERA DEI DEPUTATI N. 214

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAZZARINI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTENARO, NISINI, PRETTO

Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale in materia di istigazione all'anorexia e alla bulimia

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Negli ultimi anni tali disturbi hanno assunto una rilevanza crescente sotto il profilo sanitario e sociale, con un aumento della domanda di cura, proseguito anche al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I dati del Ministero della salute mostrano, ad esempio, che gli utenti adulti assistiti dai Dipartimenti di salute mentale per disturbi del comportamento alimentare sono passati da 10.128 nel 2019 a 12.032 nel 2021, con incrementi particolarmente evidenti nelle fasce di età 18-21 e 22-25 anni.

Le medesime fonti istituzionali segnalano un esordio sempre più precoce dei

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e confermano la necessità di risposte capaci di intercettare tempestivamente i bisogni dei pazienti e di assicurare percorsi assistenziali effettivamente integrati. Significativi, al riguardo, sono i dati relativi agli accessi in pronto soccorso che mostrano una crescita soprattutto per le classi di età 11-13 anni, che sono passati da 244 nel 2019 a 412 nel 2021, e 14-17 anni, che sono passati da 415 nel 2019 a 963 nel 2021.

Il quadro descritto conferma la necessità di intervenire, anche sul piano normativo, per riconoscere la specificità dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e rafforzare, in modo omogeneo nel territorio nazionale, gli strumenti di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Non vanno, poi, sottovalutati i fattori sociali, ambientali e culturali che concorrono a rendere particolarmente complesso il quadro dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nelle fasce più giovani della popolazione. C'è un forte collegamento anche con i moderni strumenti di comunicazione e con i *social network*, i quali non pongono un filtro tra chi scrive e chi legge, rendendo di conseguenza immediata l'influenza sulla mente dei giovani. Esempi di utilizzo distorto di tali strumenti sono senza dubbio i siti «ProAna» (cioè a favore dell'anoressia) o «ProMia» (cioè a favore della bulimia); spazi virtuali che inneggiano direttamente o indirettamente all'anoressia o alla bulimia, mettendo a disposizione dei ragazzi più vulnerabili, che cercano informazioni in rete, delle vere e proprie guide per ottenere la magrezza desiderata, inclusi metodi per diminuire la fame, indurre il vomito o nascondere la situazione ai familiari e agli amici.

L'insieme di questi fattori ha reso i disturbi in esame un rilevante problema di salute pubblica che deve essere contrastato su più fronti con misure efficaci, strutturali e concrete.

In tale ottica, l'articolo 1 della proposta di legge enuncia le finalità dell'intervento, individuandole nella tutela del diritto alla salute delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, nell'uniforme erogazione degli interventi sul territorio nazionale, nel riconoscimento della specificità di tali disturbi anche attraverso l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nella valorizzazione del ruolo della famiglia nel percorso terapeutico-assistenziale, nonché nella promozione di attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.

L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'intervento è volto, in particolare, a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, mediante l'individuazione di una specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, attualmente compresi

nell'area della salute mentale, nonché a definire in modo più puntuale l'ambito delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da garantire alle persone interessate. La disposizione richiama, inoltre, in coerenza con il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, i principali disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e, segnatamente, i seguenti: anoressia nervosa, bulimia nervosa, pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata (*binge-eating*), disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione e disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione. Il riconoscimento e l'inserimento di questi disturbi nei livelli essenziali di assistenza contribuirà, d'altro canto, a dare un segnale anche a livello sociale e culturale, conferendo la giusta centralità a un problema crescente che per troppi anni è stato declassato e messo in secondo piano, con gli effetti negativi che purtroppo riscontriamo in termini di maggiore incidenza e aggravamento dei disturbi medesimi.

L'articolo 3 attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un ruolo centrale nella programmazione degli interventi diretti alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. In tale ambito, particolare rilievo assumono la prevenzione e l'individuazione precoce, la definizione di percorsi tempestivi, appropriati, personalizzati e multidisciplinari, la continuità terapeutica e assistenziale, l'inclusione della persona nei contesti scolastici, sportivi, universitari, sociali e lavorativi, nonché la promozione della formazione, della raccolta dei dati e del monitoraggio dei percorsi assistenziali. Lo stesso articolo valorizza, inoltre, il coinvolgimento della famiglia nel percorso terapeutico-assistenziale, anche attraverso misure di informazione, supporto, orientamento e accompagnamento.

L'articolo 4 introduce nel codice penale il reato di istigazione all'anoressia nervosa e alla bulimia nervosa, allo scopo di contrastare le pratiche e gli spazi virtuali richiamati in precedenza. L'ultimo periodo

della norma introduce un meccanismo di raccordo tra intervento giudiziario e risposta sanitaria, prevedendo, nei casi in cui l'autore della condotta sia una persona con disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, l'inapplicabilità della norma penale e la trasmissione degli atti ai servizi sanitari competenti, ai fini della valutazione specialistica e dell'eventuale attivazione di un percorso di cura, sostegno e presa in carico.

L'articolo 5 prevede che il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro

della salute, adotti linee di orientamento per la prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nelle scuole.

L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale contro i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, conferendo rango normativo alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018, che già prevede questa celebrazione per il giorno 15 marzo di ogni anno.

Infine, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, attraverso misure volte a garantire:

a) l'uniforme erogazione nel territorio nazionale degli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, secondo criteri di appropriatezza, tempestività e multidisciplinarietà;

b) il riconoscimento della specificità dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche attraverso l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

c) la valorizzazione del ruolo della famiglia nel percorso terapeutico-assistenziale;

d) la promozione di attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Art. 2.

(Inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede ad aggiornare i LEA, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) individuare, ai sensi dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le cui pre-

stazioni sono attualmente comprese nell'area della salute mentale;

b) includere, nella specifica area di cui alla lettera a), in coerenza con il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, la pica, il disturbo di ruminazione, il disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, il disturbo da alimentazione incontrollata, il disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione e il disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione;

c) integrare e aggiornare le prestazioni sanitarie e sociosanitarie garantite alle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, al fine di assicurare percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione appropriati, tempestivi e multidisciplinari.

Art. 3.

(Piano di interventi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano interventi e azioni volte alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, secondo criteri di appropriatezza, tempestività, continuità assistenziale e multidisciplinarietà.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:

a) promuovere la prevenzione e l'individuazione precoce dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;

b) assicurare percorsi di presa in carico tempestivi, appropriati, personalizzati e multidisciplinari;

c) prevenire le complicanze e favorire la continuità terapeutica e assistenziale nelle diverse fasi della malattia;

d) favorire l'integrazione della persona nei contesti scolastici, sportivi, universitari, sociali e lavorativi, anche mediante idonei raccordi con i servizi territoriali;

e) rafforzare la formazione iniziale e l'aggiornamento del personale sanitario nonché del personale scolastico e degli operatori dell'ambito sportivo;

f) promuovere la raccolta dei dati e il monitoraggio dei percorsi assistenziali;

g) assicurare specifici percorsi di informazione, formazione e sostegno in favore delle famiglie e dei *caregiver* delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

3. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono il coinvolgimento della famiglia nel percorso terapeutico-assistenziale della persona con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, nel rispetto dell'età, della volontà e delle condizioni cliniche della persona stessa, anche mediante l'attivazione di misure di informazione, supporto psicologico, orientamento ai servizi e accompagnamento nelle diverse fasi della presa in carico.

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 580-bis. – (*Istigazione all'anorexia e alla bulimia*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

Non si applicano le disposizioni del primo comma quando l'autore della condotta risulti persona con disturbo della nutrizione e dell'alimentazione. In tal caso, l'autorità giudiziaria dispone la trasmissione degli atti ai servizi sanitari competenti, con priorità per i centri di riferimento per la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimen-

tazione, ai fini della valutazione specialistica e dell'eventuale attivazione di un percorso di cura, sostegno e presa in carico ».

Art. 5.

(Linee di orientamento per la prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in ambito scolastico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, sono adottate linee di orientamento per la prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in ambito scolastico. Le linee di orientamento sono aggiornate con cadenza triennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 sono finalizzate a promuovere una corretta educazione alimentare tra gli studenti e ad aumentare il loro livello di conoscenza e consapevolezza in merito ai disturbi di cui all'articolo 1.

3. Ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative previste dalle linee di orientamento di cui al comma 1.

Art. 6.

(Giornata nazionale)

1. La Repubblica riconosce il 15 marzo di ciascun anno quale « Giornata nazionale contro i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione ».

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, organizzano attività educative, didattiche e formative al fine di promuovere l'informazione e la sensibilizzazione degli studenti nella scelta di un corretto regime alimentare e nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Qualora la Giornata nazionale cada in un giorno festivo, le attività educative e formative sono svolte il primo giorno feriale successivo.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'articolo 2, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei LEA ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

